

L'ANALISI

**Stefano Pozzoli**

# Sbloccadebiti, da ripensare anche nei Comuni

**L**a sentenza 181/2015 della Corte costituzionale (presidente Criscuolo e redattore Carosi) ha avuto il merito di dichiarare illegittime le misure nel rendiconto 2013 della Regione Piemonte che avevano portato a un uso distorto della anticipazione di tesoreria ex Dl 35/2012. Un caso certo non isolato, e che lo stesso Piemonte aveva reiterato nel bilancio 2014, documento su cui il Governo aveva dapprima avviato un contenzioso, salvo poi cambiare idea e rinunciarvi, forse nella valutazione che la Regione avrebbe attivato una manovra correttiva visto l'orientamento della Consulta. La sezione di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti si era accorta della contabilizzazione impropria dell'anticipazione di tesoreria ex Dl 35/2012, che invece di essere utilizzata per pagare debiti pregressi era stata di fatto destinata a coprire le spese correnti dell'esercizio. Da qui il ricorso alla Consulta e un'importante conferma del ruolo delle sezioni di controllo della Corte dei conti. L'effetto negativo di queste scelte locali è duplice: non si ottiene l'obiettivo di pagare i debiti pregressi, lasciando perciò irrisolta una grave patologia, e si aumenta la spesa corrente, per di più finanziandola con una forma di indebitamento. Il tema è estremamente grave e richiede un chiarimento urgente sul piano normativo. Non solo per rimediare ai problemi di contabilizzazione delle altre Regioni che abbiano eventualmente operato in modo simile. Il problema, in realtà, riguarda anche gli enti locali, visto che l'articolo 2,

comma 6 del Dl 78/2015 di fatto li ha autorizzati a utilizzare «la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione». Di fatto, così facendo, si libera un vincolo già esistente, quello sul fondo svalutazione crediti, arrivando dunque a un comportamento analogo a quello stigmatizzato dalla Corte costituzionale per la Regione Piemonte, come del resto avvalorava una nota (prot. 53240 del 28 giugno 2013) del ministero dell'Economia. L'auspicio è che le sezioni di controllo della Corte dei conti vigilino con attenzione su questo genere di condotte, e che il legislatore stesso torni sull'argomento, in modo da ricondurre al suo utilizzo fisiologico un intervento, quello avviato dal Dl 35/2013, che ha il merito di incidere sul problema dei debiti della Pa, ma che non può diventare uno strumento di espansione della spesa corrente in violazione dei principi di buona amministrazione. Questa deriva si introduce in quella lunga serie di comportamenti che hanno portato le nostre amministrazioni a privilegiare la spesa corrente, sacrificando invece le spese di investimento. Critica dalla quale non è certo esente lo stesso Dl 35/2013, che privilegia - anche se per giustificati motivi di contabilità economica (Sec2010) - il pagamento dei debiti relativi alle spese correnti. È il momento, invece, di ripensare i vincoli con l'idea di favorire gli investimenti pubblici, ridotti ormai ai minimi termini, rispetto a ogni altra considerazione. E tutto ciò non potrà essere fatto se il ministero dell'Economia non si metterà a riflettere su questa priorità con l'efficacia e la determinazione che ha dimostrato di sapere avere in tanti altri temi di grande rilevanza strategica per il sistema pubblico, ad esempio sulla armonizzazione e nella costituzione della piattaforma per la certificazione dei crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

